

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2014
204/2014/R/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE 643/2013/R/IDR, ACQUISIZIONE DI ULTERIORI
ELEMENTI CONOSCITIVI ED ESPLICITAZIONE DI ALCUNI CHIARIMENTI PROCEDURALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 maggio 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-bis, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- le sentenze del Tar Lombardia, sezione II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13), in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 38/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio” (di seguito: deliberazione 38/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante "Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 non coperto dal metodo transitorio" (di seguito deliberazione: 273/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante "Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2013, 561/2013/R/IDR, recante "Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi" (di seguito deliberazione: 561/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 28 febbraio 2014, n. 2/2014 DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determina 2/14 DSID);
- la determina del 7 marzo 2014, n. 3/2014 DSID, recante "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: determina 3/14 DSID);
- il documento per la consultazione 143/2014/R/IDR, del 27 marzo 2014, recante "Orientamenti per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-Cipe, per gli anni 2010 e 2011, riconosciute a conguaglio";

- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 163/2014/R/IDR, recante “Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011” (di seguito deliberazione: 163/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 203/2014/C/idr, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia (...) [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”, “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti” e, “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell’esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 dettaglia il ruolo dell’Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l’Autorità

“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;

- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, infine, quale clausola di carattere generale, che “l'Autorità (...), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli

approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;

- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e

sono stati definiti degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- il parere del Consiglio di Stato 267/2013 ha affermato che “il D.M. 1 agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del *referendum* del 12 e 13 giugno del 2011”, precisando altresì che “Di tanto l’Autorità - fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regola i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - terrà conto, nell’esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”;
- con la deliberazione 38/2013/R/IDR è stato dunque avviato un procedimento per la determinazione:
 - a) dei criteri attraverso cui gli Enti d’Ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del *full cost recovery*, gli importi di remunerazione del capitale investito da restituire a ciascun utente in relazione al periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011;
 - b) delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali dei suddetti importi;
 - c) delle modalità di verifica e approvazione, da parte dell’Autorità, delle determinazioni degli Enti d’Ambito;
- con la deliberazione 273/2013/R/IDR, l’Autorità ha definito l’ambito di applicazione e la procedura per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al *referendum* popolare del 12 e 13 giugno 2011 con riferimento al periodo (21 luglio-31 dicembre del 2011), nonché, in continuità metodologica con quanto proposto nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR e fermo restando il principio del *full cost recovery*, i criteri per la soprarichiamata restituzione;
- con le deliberazioni 561/2013/R/IDR e 163/2014/R/IDR, sono stati puntualmente approvati, con riferimento a ciascun ambito territoriale, gli importi da restituire e le correlate tempistiche e modalità.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014, l’Autorità ha proceduto con le istruttorie per l’approvazione delle tariffe relative al periodo transitorio 2012-2013, identificando:
 - a) i soggetti per i quali valutare la coerenza tra la propria proposta tariffaria e gli obiettivi specifici prescelti, ai sensi del comma 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.5, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
 - b) i soggetti inottemperanti all’obbligo di comunicazione dei dati (per i quali, ricorrendo le casistiche di cui al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR, le tariffe sono state determinate d’ufficio ponendo il

- moltiplicatore tariffario pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR);
- c) i soggetti da escludere dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'art. 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 1;
 - con l'art. 9, della deliberazione 643/2013/R/IDR sono state introdotte alcune disposizioni di chiusura per le tariffe relative al periodo 2012-2013 non predisposte o non approvate alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (27 dicembre 2013), prevedendo anche una specifica procedura, caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti;
 - l'insieme delle gestioni che non sono state ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 da parte dell'Autorità presenta situazioni differenziate, riconducibili alle seguenti:
 - a) casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti hanno adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, per i quali sono in corso le istruttorie ai sensi del comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, finalizzate ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura;
 - b) casi in cui sono state presentate determinazioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013 che rispettano il previsto limite alla variazione del moltiplicatore tariffario, ma per i quali si sono rilevati problemi specifici e sono conseguentemente in corso verifiche ispettive e approfondimenti ulteriori;
 - c) casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti hanno trasmesso informazioni, ma non sembrano aver adottato alcun atto formale idoneo ad avviare il processo di determinazione delle tariffe per il biennio transitorio e per i quali proseguono le necessarie verifiche;
 - d) casi in cui ad una carenza di atti deliberativi e di indirizzo che formalizzino gli obiettivi della collettività interessata, appaiono aggiungersi rilevanti carenze riguardanti i dati e le informazioni trasmesse, a fronte delle quali sono in corso approfondimenti specifici;
 - con il comma 9.3, della deliberazione 643/2013/R/IDR, si è previsto che le partite tariffarie risultanti dall'approvazione delle tariffe relative alle annualità 2012 e 2013, se perfezionatesi ad esercizio 2013 ormai concluso, sono trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nel MTI.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento alle tariffe per gli anni 2014 e 2015, la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;

- ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- il comma 5.5, della deliberazione in parola precisa che ove il termine, di cui al 5.3, decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente d'Ambito istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri recati dal MTI e ne dà comunicazione all'Autorità la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 5.6 dispone che decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
 - decorso il termine del 31 marzo 2014, previsto per l'invio delle proposte tariffarie, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare gli atti di predisposizione delle tariffe e le informazioni, di cui al comma 5.3, della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - dalle informazioni già acquisite con riferimento al periodo transitorio e da quelle desumibili dall'anagrafica territoriale dei gestori, implementata dagli uffici, è possibile identificare i gestori che non sembrano aver ottemperato agli obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ai sensi del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - da una prima analisi dei dati pervenuti, risulta che numerose gestioni ricadono nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 4 aprile 2014, 16 aprile 2014, 23 aprile 2014, 30 aprile 2014 e 6 maggio 2014 sono state pubblicate, tra le altre, le sentenze del Tar Lombardia, sezione II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165, relative al MTT, con le quali sono state parzialmente annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le citate sentenze, atteso che le medesime appaiono basate su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti;
- le citate sentenze non producono, peraltro, alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;

- allo stato, si è, inoltre, in attesa della pubblicazione di alcune altre sentenze relative a ricorsi proposti da soggetti gestori, vertenti sulla medesima materia, trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al comma 5.7, della deliberazione 643/2013/R/IDR, ad inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie alla definizione delle tariffe, comunicando ad essi che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del medesimo comma 5.7;
- sia opportuno, nell'ambito delle azioni di cui al precedente alinea, prevedere una disciplina di verifica e controllo ulteriore qualora perdurino le cause di determinazione delle tariffe d'ufficio, di cui al comma 5.7, della deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero le cause di esclusione dell'aggiornamento tariffario di cui articolo 7 della medesima deliberazione;
- nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle tariffe ai sensi del MTI, sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 5.6, della deliberazione 643/2013/R/IDR, degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2014 e 2015, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 5.5, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- sia opportuno precisare, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, che la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR - coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avvenga, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1, della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- sia opportuno precisare che, con riferimento alle casistiche di determinazione tariffaria d'ufficio:
 - a) nei casi in cui si applicavano le cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'art. 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, le componenti a conguaglio, di cui all'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR sono poste pari a zero, salvo i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente;
 - b) nei casi in cui ricorrevano le condizioni di cui al comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR, le componenti a conguaglio, di cui all'articolo 29,

dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR sono ugualmente poste pari a zero, salvo i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, fermo restando l'obbligo per il gestore di conguagliare direttamente in bolletta la riduzione tariffaria del 10% per l'anno 2012;

- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-bis, del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati, risultano ricadenti nelle casistiche, previste all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- nelle more della definizione dei contenziosi pendenti in precedenza citati, sia necessario che gli Enti d'ambito e gli altri soggetti interessati procedano a dare piena esecuzione alle disposizioni del MTI per gli anni 2014 e 2015, non interessate dalle richiamate sentenze del Tar;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall'applicazione del MTT medesimo o i valori già oggetto di approvazione, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi;
- tale soluzione appare, altresì, rispondente ad esigenze di economia procedimentale, di certezza regolatoria e di tutela degli utenti, atteso che l'eventuale rideterminazione *medio tempore*, nelle more del giudizio d'appello, dei conguagli per gli anni 2012 e 2013, in esecuzione delle sentenze di primo grado, richiederebbe l'effettuazione di un nuovo procedimento generale, compresa una nuova consultazione pubblica, per la ridisciplina organica degli aspetti interessati da annullamento giurisdizionale e dei profili correlati, con inevitabile sospensione dell'*iter* di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015;
- per le medesime ragioni di cui al precedente alinea – con particolare riferimento alla primaria esigenza di tutelare gli utenti finali – appare necessario, per quanto concerne la restituzione agli utenti medesimi della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, che i gestori procedano a restituire, in via provvisoria, gli importi di cui alle deliberazioni 561/2013/R/IDR e 163/2014/R/IDR, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, fatti salvi eventuali conguagli successivi alla definizione dei pendenti contenziosi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.7, della deliberazione 643/2013/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al medesimo comma 5.7 e per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate, anche tenendo conto di quanto previsto dell'art. 243-bis, del d.lgs. 267/00;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria, ai sensi del comma 5.6, della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di precisare, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, che la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avvenga, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo, di cui al comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1, della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
4. di precisare che, con riferimento alle casistiche di determinazione tariffaria d'ufficio:
 - a. nei casi in cui si applicavano le cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'art. 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'art. 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, le componenti a conguaglio di cui all'articolo 29, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR sono poste pari a zero, salvo i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente;
 - b. nei casi in cui ricorrevano le condizioni di cui al comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR, le componenti a conguaglio di cui all'articolo 29, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR sono ugualmente poste pari a zero, salvo i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, fermo restando l'obbligo per il gestore di conguagliare direttamente in bolletta la riduzione tariffaria del 10% per l'anno 2012;
5. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla conclusione delle istruttorie di approvazione delle tariffe, anche con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'art. 7, della 643/2013/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1;
6. di prevedere, per quanto concerne la restituzione agli utenti finali della

componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, che i gestori procedano a restituire agli utenti medesimi, in via provvisoria, gli importi di cui alle deliberazioni 561/2013/R/IDR e 163/2014/R/IDR, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, fatti salvi eventuali congruagli successivi alla definizione del pendente contenzioso;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni